

Messaggio

numero	data	Dipartimento
7896	1° ottobre 2020	TERRITORIO
Concerne		

Modifica della legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (Len)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione una proposta di modifica della legge cantonale sull'energia (Len) del 8 febbraio 1994, indispensabile per un'applicazione coerente ed efficace del Piano energetico cantonale (PEC)¹ e, in prospettiva, della futura e ancor più ambiziosa politica energetica e climatica cantonale, che il Consiglio di Stato sta delineando², al fine di procedere verso una società rinnovabile al 100% (Obiettivo 15 del Programma di legislatura 2019-2023³).

Pur ritenendo che l'agire dell'ente pubblico, in particolare nel settore dell'energia e della politica climatica, debba essere orientato al convincimento del cittadino ad effettuare determinate scelte tramite incentivi o sistemi bonus-malus, lo scrivente Consiglio ritiene imprescindibile definire delle norme di base in quanto necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Pertanto, con questa modifica si definiscono e si precisano compiti, indirizzi e prescrizioni, di seguito riassunti:

- si adatta la base legale del PEC, che deve essere uno strumento sia di politica energetica, sia di politica climatica (benché già lo fosse), data la situazione attuale e la necessità di una politica climatica incisiva;
- si consolidano in norma degli indirizzi nel settore della mobilità sostenibile, già di fatto applicati, e nel settore della produzione di energia termica per quanto riguarda le nuove tecnologie legate ai gas sintetici;
- si introducono i nuovi principi conformemente all'attuale stato dell'arte e sulla base del Modello di prescrizioni energetiche dei cantoni - MoPEC 2014⁴ (nella sua ultima versione aggiornata nel 2018), emanato dalla Conferenza dei direttori cantonali dell'energia (EnDK)⁵.

¹ www.ti.ch/pec

² Il presente messaggio fa parte di un pacchetto di messaggi concernenti la politica energetica e climatica cantonale. Nel messaggio relativo al Fondo per le energie rinnovabili (FER) sono descritti i risultati raggiunti con l'applicazione del PEC, la politica federale e sinteticamente l'aggiornamento del PEC (cfr. Cap. 1).

³ www.ti.ch/can/linee-direttive/ld/linee-direttive/

⁴ www.endk.ch/it/politica-energetica/mopec

⁵ www.endk.ch

1. INTRODUZIONE

Il presente messaggio è parte integrante di un pacchetto costituito da tre messaggi che aggiornano e applicano la politica energetica e climatica cantonale.

- Il primo concerne la continuazione del Fondo per le energie rinnovabili (FER)⁶ per il periodo 2021-2024, rinnovato nelle sue modalità e nel suo raggio d'azione, che permetterà di incentivare impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di sostenere progetti innovativi in particolare per la produzione di combustibili e carburanti sintetici (da rinnovabili o con possibilità di cattura di CO₂). Nel primo Capitolo, al quale si rimanda per maggiori dettagli, si descrivono i risultati raggiunti con l'applicazione del PEC, la politica federale attuale e in prospettiva in materia e la nuova politica energetica e climatica cantonale.
- Il secondo relativo al programma cantonale di incentivi per l'efficacia ed efficienza energetiche, la produzione e la distribuzione di energia termica da fonti indigene rinnovabili, la conversione delle energie di origine fossile e la promozione della formazione continua, dell'informazione, della sensibilizzazione e della consulenza nel settore dell'energia.
- Il presente messaggio che propone un aggiornamento della Len.

A questi si aggiungono dei provvedimenti nel settore della mobilità già in fase attuativa:

- il messaggio n. 7106 del 8 luglio 2015, approvato dal Gran Consiglio il 14 dicembre 2015, che promuove gli interventi a favore di una mobilità aziendale sostenibile;
- il messaggio n. 7540 del 30 maggio 2018, approvato dal Gran Consiglio il 13 marzo 2019, grazie al quale si incentiva l'acquisto di veicoli elettrici e lo sviluppo dell'infrastruttura di ricarica elettrica domestica e sul posto di lavoro.

In questo settore si prevede inoltre di proporre a breve termine ulteriori provvedimenti volti a ridurre i consumi e le emissioni del parco veicoli circolante sul territorio cantonale.

In applicazione degli indirizzi e per conseguire lo scenario-obiettivo delineati nel primo capitolo del messaggio concernente il FER, è di fondamentale importanza che i provvedimenti proposti nei tre messaggi, più incisivi ed estesi e da ritenersi assolutamente prioritari, abbiano continuità e soprattutto siano attuati congiuntamente e coordinatamente.

L'attuazione congiunta di questi provvedimenti permetterà di fronteggiare le sfide che attendono il Cantone nel settore dell'energia e della politica climatica, il tutto nell'ottica di un sostegno all'economia locale, data la situazione attuale, ma pure di un cambiamento verso un'economia strutturalmente più idonea e sostenibile.

⁶ www.ti.ch/fer

2. NORME A SOSTEGNO DELLA POLITICA ENERGETICA E CLIMATICA CANTONALE

La Len costituisce la base legale della politica energetica cantonale. Essa fa riferimento alle norme federali⁷ in materia ed ha un ruolo sussidiario. In effetti è compito della Confederazione fissare gli obiettivi di politica energetica e climatica.

In questo senso, nel presente disegno di modifica della Len non si propongono degli obiettivi, poiché essi sono già fissati a livello federale e saranno aggiornati nei prossimi mesi. Quest'ultimi saranno degli obiettivi ambiziosi, ma necessari per far fronte all'evoluzione dei mutamenti climatici in corso.

A livello cantonale, sono state definite norme conformi a quelle federali e, nell'ambito delle competenze concesse, necessarie per poter predisporre e attuare efficacemente la politica energetica e climatica cantonale.

La Len, infatti, stabilisce la base legale del PEC⁸ definendone gli scopi ed i contenuti, senza tuttavia fissarne il grado di coattività (art. 3, 4, 5 e 5a Len). La messa in opera del PEC compete pertanto in primo luogo agli enti pubblici, mentre nei confronti dei privati il PEC non ha un carattere direttamente vincolante.

Per questo motivo, affinché il PEC non rappresentasse soltanto un atto indicativo o orientativo, con l'approvazione di quanto proposto con il messaggio n. 6772 del 9 aprile 2013⁹, che ha accompagnato la trasmissione del PEC al Gran Consiglio, si è conferito una base legale solida agli indirizzi di politica energetica nella Len (i nuovi artt. 5b, 5c, 5d, 5e e 5f, vincolanti anche per i privati) e nella Legge istitutiva l'azienda elettrica cantonale (LAET, art. 2 cpv. 2 e 4 e art. 3b cpv. 3), consolidando la strategia generale definita nel PEC.

Si tratta di indirizzi coerenti con quelli federali ma riferiti alla realtà ambientale e territoriale del Cantone.

In quest'ottica, sono state definite ulteriori norme, antecedenti l'approvazione del PEC:

- la modifica della Legge edilizia proposta con il messaggio n. 6220 del 13.5.2009¹⁰ che favorisce l'adozione di provvedimenti di efficienza energetica negli edifici, grazie agli artt. 40a e 40b che stabiliscono una serie di bonus sul computo delle distanze, delle altezze e delle superfici edificabili in caso di nuovi edifici o ristrutturazioni con elevati standard di efficienza energetica.
- la modifica della LEn con il messaggio n. 6400 del 14.9.2010¹¹ con la quale si fissa il principio della promozione, tramite incentivi, delle misure di politica energetica definite con il PEC (art. 7) e dell'assegnazione di un credito quadro periodico (gestito nell'ambito del Piano finanziario) per garantire continuità (art. 8a) ai programmi promozionali messi in atto.
- la modifica della Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977 proposta con il messaggio n. 6774 del 9.4.2013¹², che adegua il sistema di ecoincentivi (bonus-malus sull'imposta di circolazione basato sulle emissioni di CO₂ e

⁷ Vedi messaggio sul FER, Cap. 1.2.1

⁸ Messaggio n. 6344 del 20.4.2010 concernente la modifica della Len approvata dal Gran Consiglio il 29.11.2010 (entrata in vigore 1.2.2011, BU 3/2011)

⁹ Modifiche della Len e della LAET approvate dal Gran Consiglio il 5 novembre 2014 (entrata in vigore 1.2.2015, BU 2/2015)

¹⁰ Modifica approvata dal Gran Consiglio il 21.6.2009 (entrata in vigore 1.1.2011, BU 65/2010)

¹¹ Modifica approvata dal Gran Consiglio il 29.11.2010 (entrata in vigore 1.2.2011, BU 3/2011)

¹² Modifica approvata dal Gran Consiglio il 15.10.2013 (entrata in vigore 1.1.2014, BU 63/2013)

non più sulle categorie energetiche) introdotto con la precedente modifica approvata il 22.01.2008¹³ e applicato dal 1.1.2009.

In considerazione delle esigenze della nuova politica energetica e climatica¹⁴, con il presente messaggio si propone una conseguente modifica della Len.

3. OBIETTIVI DELLA MODIFICA DELLA LEN

3.1 Situazione attuale

La Len è entrata in vigore il 1° aprile 1994. Essa ha sostituito i decreti legislativi sul risparmio energetico, precedentemente esistenti, completando la politica energetica della Confederazione negli ambiti di competenza cantonale e permettendo l'attuazione di una politica energetica nel tempo sempre più incisiva.

In effetti, come già rilevato, nel corso degli ultimi anni ci sono state importanti modifiche concernenti sia la Legge federale sull'energia (LEne), con le relative ordinanze, sia la Len stessa, con l'obiettivo di permettere un'attuazione, da un lato, della Strategia 2050 della Confederazione, dall'altro, del PEC, adeguando nel contempo il quadro normativo allo stato dell'arte.

Le competenze cantonali sono assai estese nell'ambito delle prescrizioni energetiche per gli edifici. Questo in ossequio all'art. 89 cpv. 4 della Costituzione federale, secondo cui le misure che riguardano il consumo di energia negli edifici competono in primo luogo ai Cantoni.

Il settore di competenza dei Cantoni non si limita alla sola esecuzione: ad essi compete anche l'emanazione della legislazione materiale nell'ambito del consumo di energia negli edifici, settore dove la Confederazione assume unicamente una competenza sussidiaria. Pertanto, la Conferenza dei direttori cantonali dell'energia (EnDK)¹⁵, che funge da centro di competenza comune dei Cantoni per l'energia, promuove e coordina la collaborazione tra i Cantoni con lo scopo, in particolare, di:

- diminuire il fabbisogno energetico nel settore degli edifici, in particolar modo nelle costruzioni già esistenti;
- coprire il fabbisogno restante tramite il recupero del calore e con l'uso di energie rinnovabili.

La EnDK aveva elaborato, già nel marzo 1992, il primo modello di prescrizioni legali in materia d'energia nel settore della costruzione. Quest'ultimo è stato sostituito nel 2000 dal Modello di prescrizioni energetiche dei cantoni MoPEC 2000, il quale è stato a sua volta revisionato nel 2008 con il MoPEC 2008.

Il MoPEC¹⁶ è uno strumento per mezzo del quale i Cantoni hanno elaborato congiuntamente, in base alle loro esperienze nel campo esecutivo, un insieme di prescrizioni energetiche per gli edifici. Il MoPEC costituisce dunque una sorta di denominatore comune dei Cantoni. Esso ha quale obiettivo una solida armonizzazione nel campo delle prescrizioni energetiche cantonali.

¹³ Messaggio 5881 del 6.2.2007 concernente la modifica della Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977

¹⁴ Vedi messaggio sul FER, Cap. 1.2

¹⁵ www.endk.ch

¹⁶ <https://www.endk.ch/it/politica-energetica/mopec>

In data 9 gennaio 2015, la EnDK ha emanato il MoPEC 2014, poi aggiornato nella sua ultima versione del 20 aprile 2018. La Len e il Regolamento sull'utilizzazione dell'energia del 16 settembre 2008 (RUEn), entrato in vigore il 19 settembre 2008, si basano ancora sul MoPEC 2008.

Pertanto, alla luce della politica energetica e climatica cantonale, si tratta di aggiornare la Len nei suoi indirizzi e nei suoi provvedimenti, tenendo anche conto del MoPEC 2014, che la EnDK raccomanda ai Cantoni di ancorare, per quanto possibile in modo invariato e integrale, nella propria legislazione.

3.2 Obiettivi della modifica

Gli obiettivi della modifica della Len proposta con il presente messaggio consistono nell'adeguare la normativa agli indirizzi della politica energetica e climatica cantonale delineata in precedenza e nell'ottica del raggiungimento dello scenario-obiettivo prefissato, in particolare:

- adattamento della base legale del PEC, affinché diventi il documento di riferimento della politica energetica e della politica climatica cantonale;
- consolidamento degli indirizzi nel settore della *Mobilità*, già di fatto applicati, e nel settore della *Produzione di energia termica*, per quanto riguarda le nuove tecnologie legate ai gas sintetici, particolarmente determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
- l'aggiornamento ai nuovi principi relativi ai provvedimenti sull'utilizzazione dell'energia all'attuale stato dell'arte, descritto nel MoPEC 2014 nella sua ultima versione del 20 aprile 2018, tenendo conto delle peculiarità cantonali e della conseguente necessità di prescrizioni che possano permettere di essere più efficaci ed efficienti nei settori della *Climatizzazione abitazioni* e della *Produzione di energia elettrica*.

Si coglie inoltre l'opportunità di procedere a riformulazioni di articoli esistenti con lo scopo di adeguarli all'attuale stato delle normative, migliorandone la comprensione e l'applicazione.

Per quanto attiene alle modifiche inerenti al consolidamento delle prescrizioni dettate dal MoPEC, da giugno a ottobre del 2019 sono state poste in consultazione le conseguenti modifiche di legge.

L'esito generale è stato positivo: le proposte di modifica sono state recepite favorevolmente dalla gran parte dei partecipanti alla consultazione. Per maggiori dettagli si rimanda al rapporto sulla consultazione¹⁷.

L'applicazione delle norme proposte al capitolo seguente sarà definita nel dettaglio nell'aggiornamento del RUEn, di cui trovate allegata una versione preliminare.

¹⁷ www.ti.ch/consultazione-len

4. COMMENTO ALLE NORME

4.1 Titolo II: Pianificazione energetica

4.1.1 *Contenuti del Piano energetico cantonale (art. 4)*

L'art. 4 definisce i contenuti del PEC.

Con l'adeguamento di questo articolo il PEC assumerà anche la funzione di Piano cantonale per il clima.

4.1.2 *Obbligo di collaborare (art. 5a)*

Il primo capoverso dell'art. 5a sancisce l'obbligo di collaborare da parte delle imprese del settore e dei consumatori pubblici con lo scopo di poter attuare le disposizioni della Len.

Le informazioni richieste non sono più quindi solo necessarie per l'allestimento e l'aggiornamento del Piano energetico, ma pure per l'applicazione della legge stessa. La riformulazione di questa disposizione vuole rendere più chiaro questo concetto.

La modifica permette in particolare di allestire il catasto dei grandi consumatori.

4.1.3 *Indirizzi per l'energia termica (art. 5f)*

La promozione e il sostegno alla realizzazione di reti di teleriscaldamento rappresenta sicuramente uno dei punti cardine per l'attuazione della politica energetica e climatica cantonale e sono determinanti per la conversione da fonti di energia di origine fossile ad fonti rinnovabili.

In effetti, un sistema di teleriscaldamento è costituito da una rete di distribuzione del calore collegata a una o più centrali termiche. Uno dei grandi vantaggi di una rete di teleriscaldamento sta nella sua indipendenza dalla fonte di energia e dal vettore energetico utilizzati per produrre l'energia termica. La rete può essere infatti alimentata da qualsiasi tipo di impianto, come per esempio termovalorizzatori di rifiuti solidi urbani, impianti geotermici di profondità, impianti a legna, impianti che sfruttano il calore ambiente.

I costi per la loro realizzazione e gestione sono importanti e la loro economicità dipende dal numero di utenti che effettivamente vi si allacciano. Con questa norma si crea la base legale per obbligare i proprietari di edifici ad allacciarsi se tale opzione è sostenibile dal profilo tecnico ed economico. Il costo dell'energia fornita dalle reti di teleriscaldamento deve perciò essere concorrenziale per rapporto ai sistemi convenzionali di riscaldamento. Questo per garantire la proporzionalità della norma.

Ritenuto che in molti casi è il Comune a farsi promotore di reti di teleriscaldamento o indirettamente tramite un sostegno alle iniziative di privati o comunque con l'autorizzazione edilizia, si propone di assegnare la competenza in materia al Municipio.

Questa proposta risponde dunque a un interesse generale di politica cantonale ma pure ad un'esigenza più volte espressa da diversi Comuni (cfr. Cap. 0).

4.1.4 *Indirizzi per l'efficacia ed efficienza energetiche (nuovo art. 5g)*

L'attuale disposizione "Provvedimenti sugli edifici" (art. 9 Len) trova il suo fondamento nelle prescrizioni sull'isolamento termico previste da un Decreto legislativo ormai obsoleto. Ad oggi valgono gli indirizzi e gli obiettivi del PEC e le disposizioni dettate dalle norme SIA in vigore nonché le basi stabilite dal MoPEC.

Si procede pertanto a un riordino da un punto di vista formale e strutturale della Len abrogando gli attuali artt. 9 e 10 e definendo un nuovo articolo 5g al *Titolo II: Pianificazione energetica*, più consono alle norme che definiscono degli indirizzi. Conseguentemente, nel

nuovo articolo si formalizzano i principi di base relativi all'utilizzazione dell'energia nel sistema edificio e nei processi industriali e artigianali.

Con la modifica in questione sono espressi i concetti seguenti.

- Garantire un utilizzo efficace ed efficiente dell'energia, sia di tipo termico che elettrico. Un utilizzo efficace significa che un determinato scopo deve essere raggiunto impiegando il minor quantitativo di energia (evitando sprechi). A titolo di esempio, si cita l'isolamento termico degli edifici che permette di ottenere il comfort desiderato richiedendo un consumo minore di energia per il riscaldamento e il raffrescamento. L'utilizzo efficiente dell'energia determina invece le caratteristiche delle installazioni che devono presentare dei rendimenti al passo con lo stato della tecnica. Quale esempio si cita l'obbligo di utilizzare caldaie a condensazione in grado di recuperare calore dal vapore acqueo presente nei fumi di combustione.
- Tenere sempre in considerazione l'utilizzo di energia, sia nelle fasi di concezione che di realizzazione e manutenzione di edifici, impianti e processi.
- Favorire l'impiego di energie rinnovabili rispetto all'impiego di energie fossili.
- L'utilizzo del calore residuo, come per esempio il calore di scarto dei processi industriali, il calore risultante dalla produzione di freddo o proveniente dalla produzione di energia elettrica, deve essere recuperato nel limite della fattibilità tecnica ed economica.
- L'impiego di combustibili fossili in grossi impianti è vincolato alla produzione simultanea di energia termica ed elettrica mediante impianti di cogenerazione.

I principi sopra esposti, già parzialmente presenti nell'attuale Len e applicati mediante il RUn, sono ora formalmente raggruppati in questo articolo di legge.

4.1.5 Indirizzi per la mobilità (nuovo art. 5h)

Il settore della mobilità determina più del 30% del consumo di energia e delle emissioni di CO₂¹⁸ e costituisce uno dei settori critici, per il quale occorre predisporre dei provvedimenti incisivi se si vogliono raggiungere gli obiettivi che la politica energetica si pone¹⁹, nell'ottica sia della riduzione dei consumi, sia della riduzione delle emissioni di CO₂ attraverso l'efficienza (conversione a veicoli a basse o zero emissioni) sia l'efficacia (gestione della mobilità).

In effetti il Ticino è confrontato con una situazione di eccessivo traffico lungo la rete stradale - in particolare nelle ore di punta - che causa una forte pressione sull'ambiente (eccessive immissioni foniche, inquinamento dell'aria) e di riflesso sulla salute pubblica.

Occorre pertanto attuare una strategia, coerente e coordinata, di mobilità sostenibile, composta di più misure intersettoriali e complementari. Fra queste, rientrano ad esempio, il miglioramento del trasporto pubblico, il completamento della rete di percorsi ciclabili, nonché la promozione di forme di mobilità alternative a basse emissioni. Per poter riuscire nell'intento occorre che gli enti, in particolare pubblici, assumano un ruolo esemplare.

Il nuovo art. 5h si basa su quest'ultimo assunto, fornendo le basi per attuare una pianificazione responsabile delle modalità di spostamento aziendali e dei propri dipendenti, che hanno un'incidenza diretta sull'efficacia, sull'efficienza, sulla sostenibilità ambientale e, non da ultimo, sulla gestione della rete viaria.

¹⁸ Vedi messaggio sul FER, Cap. 1.1

¹⁹ Vedi messaggio FER, Cap. 1.2.2

4.2 Titolo IV: Provvedimenti

Capitolo I: Provvedimenti sull'utilizzazione dell'energia

A titolo introduttivo, si precisa che gli indirizzi della politica energetica e climatica²⁰ mirano a promuovere, agevolare e incentivare l'impiego di energia da fonti rinnovabili, possibilmente indigene, e convertire quella di origine fossile. Le modifiche apportate alla Len sono essenziali per il perseguimento di questi indirizzi.

4.2.1 Principio (art. 9 attualmente in vigore)

Come già enunciato al Cap. 0, i contenuti dell'articolo attualmente in vigore sono riportati, riformulandoli, nel nuovo articolo 5g al *Titolo II – Pianificazione energetica*. Esso codifica l'indirizzo generale relativo all'efficacia e all'efficienza energetiche del PEC.

4.2.2 Certificato energetico (modifica dell'art. 9)

Nel 2009, in collaborazione con la Società svizzera dei proprietari fondiari (HEV) e SvizzeraEnergia, la EnDK ha promosso un'etichetta energetica unitaria per tutta la Svizzera: il Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE). Esso si basa su norme svizzere ed europee riconosciute²¹.

Tale strumento classifica la qualità energetica di un edificio. Il CECE mostra ai proprietari immobiliari sia l'efficienza energetica dell'involucro dell'edificio sia la quantità di energia che un edificio necessita per un utilizzo standard, offrendo una valutazione oggettiva dello stato energetico e dell'efficienza energetica dell'edificio. Inoltre, il CECE fornisce consigli utili circa le misure concrete che si possono attuare sia per migliorare l'efficienza energetica dell'edificio che per favorire l'impiego di energie rinnovabili.

In questo modo, tale strumento contribuisce a indurre la riduzione di sprechi di calore per il riscaldamento dei locali e per la produzione di acqua calda sanitaria.

Questo certificato è in grado di fornire brevi indicazioni concernenti le tappe e la cronologia secondo le quali realizzare in modo razionale i lavori di rinnovo. Per questo motivo, l'allestimento del CECE può risultare obbligatorio per accedere ai programmi cantonali di incentivazione in ambito energetico e, in determinati casi, permette di ottenere maggiori incentivi. Inoltre, secondo la Legge edilizia cantonale (LE) e il relativo Regolamento di applicazione (RLE)²², il raggiungimento di determinate classi di efficienza del CECE per edifici nuovi e risanati permette di ottenere dei bonus di utilizzo della superficie utile lorda (SUL).

A livello normativo, il CECE è già riconosciuto tramite l'art. 36 del RUn. Tuttavia, ritenuta l'utilità di questo strumento, il suo riconoscimento quale attestato di efficienza energetica di un edificio è ora esplicitato nella Len.

Si precisa che per gli edifici abitativi non è stato inserito alcun obbligo di allestire un CECE, che è comunque incentivato tramite altri strumenti.

4.2.3 Funzione esemplare degli edifici pubblici (nuovo art. 9a)

L'ente pubblico in quanto tale deve assumere un ruolo esemplare e ciò a partire dal proprio parco immobiliare. Di conseguenza, si ritiene che le esigenze più restrittive in materia di

²⁰ Vedi messaggio FER, Cap. 1.2.2

²¹ Quaderno tecnico SIA 2031 e norme europee EN 15217 e EN 15603

²² LE art. 40a, RLE art. 40

utilizzo dell'energia per gli edifici a carattere pubblico, parastatale o sussidiati dall'ente pubblico siano da sancire in modo chiaro nella Len.

L'attuazione di tale principio è attualmente regolato parzialmente agli art. 11 e 15 del RUEn. Quest'ultimo sarà adeguato di conseguenza a seguito dell'inserimento in legge del principio sopra descritto (vedi versione preliminare allegata).

Le agevolazioni concesse per l'allacciamento a reti di teleriscaldamento (cfr. art. 15 RUEn), indipendentemente dalle fonti energetiche impiegate per produrre il calore, sono in linea con la politica energetica cantonale espressa nel Piano Energetico Cantonale (PEC). Per quanto attiene all'ampliamento di queste agevolazioni all'impiego di combustibili fossili, così come il rilascio di ulteriori agevolazioni per casi particolari, esse potranno essere concesse quale deroga (cfr. Cap. 0).

Inoltre si conferma che, come già avviene oggi, queste esigenze non sono applicate a immobili di carattere residenziale, ma unicamente agli edifici il cui utilizzo mantiene il suo carattere di pubblica utilità.

4.2.4 Esigenze concernenti la copertura del fabbisogno di energia nei nuovi edifici (art. 10)

Quanto regolato dall'attuale art. 10 Len "*Provvedimenti sugli impianti*" è ora integrato nel nuovo art. 5g Len.

Il nuovo art. 10 è denominato "*Esigenze concernenti la copertura del fabbisogno di energia nei nuovi edifici*" poiché tratta la copertura del fabbisogno nella sua globalità, sia per quanto riguarda l'impiego di energia da fonti non rinnovabili, sia per la produzione autonoma di energia elettrica necessaria allo scopo.

Al cpv. 1 è sancito un limite massimo di impiego di energia non rinnovabile. Tale limite, già presente nell'attuale art. 12 "*Parte massima di energia non rinnovabile*" del RUEn dalla sua entrata in vigore nel 2008, è ora stabilito in legge e adeguato all'attuale stato della tecnica. Esso è applicato sia all'energia termica necessaria per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, sia all'energia elettrica necessaria per la ventilazione e la climatizzazione dell'edificio.

Da rilevare che si utilizza un fabbisogno di riferimento specifico per tipologia di edificio (standardizzato tramite norme) e non il fabbisogno dell'edificio considerato. Pertanto il limite fissato può essere rispettato anche con una riduzione del fabbisogno tramite un maggiore isolamento dell'edificio.

L'art. 12 del RUEn, così come l'art. 13, che definisce i principi di calcolo, saranno aggiornati di conseguenza (vedi versione preliminare allegata).

Il cpv. 2 Len è modificato in modo tale da inserire l'obbligo per i nuovi edifici di produrre in modo autonomo una parte dell'energia elettrica a copertura del proprio fabbisogno tramite l'impiego di energie rinnovabili.

Negli edifici nuovi dotati di un eccellente isolamento termico, il consumo di elettricità per l'economia domestica può essere maggiore rispetto a quello per il funzionamento di una pompa di calore per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria. Dal punto di vista tecnico, oggi è possibile produrre autonomamente energia elettrica all'interno, sopra o intorno a un edificio. È quindi importante stabilire un'esigenza in tal senso per gli edifici nuovi. Per la produzione di elettricità ci si attende, come regola generale, l'installazione di impianti fotovoltaici. Si fa notare che, nel corso degli ultimi anni, gli impianti fotovoltaici sono stati oggetto di un'importante diffusione sul nostro territorio grazie al forte calo dei prezzi e agli

incentivi che li rendono economicamente sostenibili con buoni tempi di rientro dell'investimento.

L'attuazione di questo principio avviene tramite l'art. 14a della versione preliminare allegata del RUEn.

4.2.5 Fabbisogno di energia termica negli edifici esistenti (nuovo art. 10a)

La sostituzione di una caldaia a olio o a gas in un edificio abitativo deve essere un'opportunità per provvedere alla copertura di una quota parte del fabbisogno di calore complessivo per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria, tramite l'impiego di energie rinnovabili o tramite l'applicazione di misure di efficacia ed efficienza energetica che garantiscano un consumo adeguato e conforme allo stato della tecnica.

Come già indicato per il nuovo art. 10, si utilizza un fabbisogno di riferimento specifico per tipologia di edificio (standardizzato tramite norme) e non il fabbisogno dell'edificio considerato. Pertanto il limite fissato può essere rispettato anche con una riduzione del fabbisogno tramite un maggiore isolamento termico dell'edificio.

Si precisa che questo principio avrà delle conseguenze unicamente per edifici esistenti energivori, per i quali una sostituzione con un nuovo generatore a combustibili fossili potrebbe comportare degli interventi supplementari.

Per agevolare l'applicazione di questo principio sono state elaborate una serie di soluzioni standard.

Sono esenti dalla realizzazione di interventi supplementari gli edifici abitativi (lista non cumulativa):

- la cui licenza edilizia è stata rilasciata dopo il 1.1.2009;
- certificati Minergie;
- che dimostrano il raggiungimento della classe D dell'efficienza energetica globale secondo il CECE;
- che grazie ad interventi eseguiti nel passato soddisfano già una delle soluzioni standard riportate nel regolamento.

Da sottolineare che l'introduzione di questo principio permette di beneficiare di un periodo transitorio, durante il quale il nuovo limite previsto con la revisione della Legge federale sul CO₂ (emissioni massime di 20 chilogrammi di CO₂ da combustibili fossili per m² di superficie di riferimento energetico²³) non sarà applicabile.

L'attuazione di questo principio avviene tramite il nuovo art. 28a della versione preliminare allegata del RUEn.

4.2.6 Conteggio individuale delle spese per l'energia termica (nuovo art. 10b)

Il comportamento dei consumatori influenza fortemente il consumo energetico per il riscaldamento dei locali e la produzione di acqua calda sanitaria. L'introduzione del conteggio individuale rende attenti i consumatori sui propri consumi, motivandoli a risparmiare. Diversi studi²⁴ hanno dimostrato che le spese supplementari per l'installazione

²³ Vedi messaggio sul FER, Cap. 1.2.1

²⁴ "Evaluation der verbrauchsabhängigen Heizkostenabrechnung - Vollzugsgrad und Wirkung auf den Verbrauch" (giugno 1995), "Evaluation der verbrauchsabhängigen Heizkostenabrechnung (VHKA) - Vollzug und Wirkungszusammenhänge" (maggio 1997) e "Konzept, Vollzug und Wirkung der verbrauchsabhängigen Heiz- und Warmwasserkostenabrechnung (VHKA)" (novembre 2008).

e la manutenzione dei contatori e la stesura dei conteggi sono coperte dal risparmio ottenuto sui consumi. Questa norma è applicabile unicamente negli edifici nuovi o riattati, sia singolarmente sia per gruppi di edifici.

Il principio sopra descritto trova la sua attuazione nell'attuale capitolo quinto del RUE n, artt. 29, 30 e 31.

4.2.7 Riscaldamenti all'aperto (nuovo art. 10c)

Il principio contenuto in tale nuova disposizione assicura che i riscaldamenti all'aria aperta siano posati unicamente in caso di dimostrata necessità oppure di utilizzo di sistemi appropriati.

I sistemi di riscaldamento fissi e mobili installati all'esterno dell'involucro dell'edificio servono generalmente a garantire il comfort e la sicurezza di persone, animali o cose. In questi casi, l'obiettivo consiste nel raggiungere la massima efficienza energetica possibile.

D'altro canto, per impianti di riscaldamento all'aperto, destinati in primo luogo ad un aumento del comfort, si impone l'utilizzo di energie rinnovabili.

Il Consiglio di Stato ha la facoltà di concedere deroghe in casi particolari.

Il principio sopra descritto trova la sua attuazione nell'attuale art. 25 del RUE n

4.2.8 Piscine riscaldate all'aria aperta (nuovo art. 10d)

In merito al nuovo art. 10d Len, si rinvia a quanto esposto in relazione alla disposizione precedente (art. 10c Len).

S'insiste inoltre sull'importanza di recuperare il calore residuo, come ad esempio il calore di scarto dei processi industriali, il calore risultante dalla produzione di freddo o quello proveniente dalla produzione di energia elettrica. Qualora sia presente del calore residuo non utilizzabile per altri scopi, esso può essere impiegato per il riscaldamento di piscine all'aria aperta.

Il principio sopra descritto trova la sua attuazione nell'attuale art. 26 del RUE n

4.2.9 Produzione di energia termica tramite impianti fissi a resistenza elettrica (nuovo art. 10e)

Il riscaldamento elettrico diretto per riscaldare gli ambienti o per produrre acqua calda sanitaria, per esempio tramite stufe elettriche ad accumulazione o boiler elettrici, è una forma poco efficace di uso dell'energia elettrica. Quest'ultima è un tipo di energia molto pregiata e disponibile in misura limitata. Essa deve quindi essere utilizzata nel modo più efficiente e mirato possibile, sfruttando una tecnica che consenta il massimo rendimento. Per riscaldare gli ambienti e produrre acqua calda sanitaria mediante l'elettricità, lo stato della tecnica permette, ad esempio, l'impiego di pompe di calore che, azionate elettricamente, riescono a recuperare calore ambientale trasformandolo in calore utile. Tale processo permette di ottenere molto più calore utile di quanto se ne investa sotto forma di energia elettrica che risulta dunque maggiormente valorizzata.

Questo principio trova la sua attuazione negli attuali artt. 18 e 23 del RUE n, presenti dalla sua entrata in vigore nel 2008, ed è ora stabilito in legge ai cpv. 1 e 2 del nuovo articolo 10e Len.

La sostituzione dei riscaldamenti elettrici diretti esistenti con impianti conformi ai principi menzionati in precedenza permette di risparmiare o destinare a un utilizzo più efficiente una notevole quantità di energia elettrica. Con la nuova disposizione è quindi inserito l'obbligo di sostituzione di impianti centralizzati per la produzione di calore per il riscaldamento e

l'acqua calda sanitaria entro 15 anni dall'entrata in vigore della modifica di legge. Tenuto conto che i principi di cui ai cpv. 1 e 2 del nuovo art. 10e Len sono già in vigore nel RUEn e attuati da oltre un decennio, con la concessione di ulteriori 15 anni per il risanamento si presuppone che gli impianti in questione abbiano già concluso o siano prossimi concludere il loro ciclo di vita utile. Durante questo lasso di tempo, i proprietari immobiliari possono pianificare i lavori e rinnovare l'involucro dell'edificio prima di sostituire l'impianto di riscaldamento.

Mediante il nuovo art. 10e cpv. 3 Len s'introduce l'obbligo di sostituzione di tutti gli impianti centralizzati per la produzione di calore per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria con nuove installazioni conformi ai principi espressi dalla presente legge. Si precisa che l'obbligo di risanamento degli impianti esistenti è imposto unicamente per gli impianti centralizzati primari.

Questa soluzione è ritenuta economicamente più sostenibile in quanto comporta adeguamenti minori delle altre parti dell'edificio rispetto a una progettazione di tutto l'impianto di produzione, di distribuzione e di emissione del calore. Sono incluse sia le abitazioni monofamiliari che quelle plurifamiliari.

L'attuazione di questo nuovo principio avviene tramite l'ampliamento degli attuali artt. 18 e 23 del RUEn (vedi versione preliminare allegata).

Eventuali deroghe a questo principio sono riservate al Consiglio di Stato (cfr. Cap. 0) e saranno regolate dal RUEn.

4.2.10 Grandi consumatori di energia (nuovo art. 10f)

I grandi consumatori utilizzano l'energia principalmente per i processi (produttivi). Le voci di consumo di energia per il riscaldamento, il raffrescamento e in generale per gli impianti legati alla tecnica dell'edificio in cui si svolgono i processi produttivi occupano spesso una posizione secondaria. In molti casi, i processi potrebbero essere ottimizzati, ma questa possibilità è spesso ignorata poiché i costi dell'energia sprecata non sono rilevati o appaiono irrisori.

I grandi consumatori possono però investire principalmente in misure che offrono un rapporto costi-benefici favorevole. Stipulando un accordo sugli obiettivi, i grandi consumatori possono disporre di un ampio margine di manovra per stabilire le priorità dei loro investimenti. Con la stipulazione di un accordo sugli obiettivi, essi possono inoltre beneficiare del sostegno di organizzazioni specializzate, come ad esempio l'Agenzia dell'energia per l'economia AEnEC o l'Agenzia Cleantech Svizzera act (dal 2011 l'adesione a questi programmi sono oggetto di incentivi conformemente ai decreti esecutivi cantonali sugli incentivi in ambito energetico). Le imprese che non stipulano un accordo sugli obiettivi possono in ogni caso eseguire un'analisi dei loro consumi energetici e prendere provvedimenti economicamente sostenibili.

Questo principio trova la sua attuazione nell'attuale art. 33 del RUEn.

4.2.11 Installazioni di climatizzazione con notevole potenza assorbita (art. 11)

I grandi impianti sono da favorire rispetto al proliferare di piccoli impianti per la produzione di freddo. Quest'ultimi sono soggetti a limiti di efficienza inferiori (cfr. applicazione della SIA 382/1:2014) e a minori controlli (cfr. applicazione dell' Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi, ORRPChimm). Tramite i grandi impianti è invece possibile attuare una

distribuzione più razionale e controllata del freddo, sfruttando al contempo il calore di scarto prodotto dall'impianto stesso. Ciò in particolar modo quando sono al servizio di più utenze.

Gli impianti conformi allo stato della tecnica presentano inoltre una migliore efficienza con funzionamento a carico parziale rispetto a un funzionamento a pieno carico. Per questo motivo, l'installazione di un impianto con potenze superiori alle effettive necessità di raffrescamento, porta ad un esercizio energeticamente più efficiente, a cui si aggiungono benefici in termini di emissioni sonore, le quali risultano più ridotte.

Lo stato della tecnica per le macchine del freddo, definito dalla norma SIA, impone determinati requisiti energetici che devono essere rispettati.

Il cpv. 1 dell'attuale art. 11 Len è pertanto aggiornato nel senso sopra descritto.

Lo stato della tecnica definisce determinati requisiti per gli edifici che hanno quale scopo di garantire il benessere climatico all'interno degli stessi e di evitare danni alle costruzioni.

Questi requisiti devono essere rispettati, per quanto possibile, tramite soluzioni costruttive, senza l'ausilio di installazioni tecniche. La presenza di quest'ultime è dunque già regolata e ottimizzata tramite l'applicazione delle normative in vigore. Per tale motivo e in considerazione di quanto esposto in precedenza, è abrogato l'attuale art. 11 cpv. 2 Len.

L'attuazione del principio esposto all'art. 11 Len avviene tramite l'art. 22 della versione preliminare allegata del RUEn.

4.2.12 Competenza (art. 12)

L'art. 12 Len stabilisce le competenze conferite al Consiglio di Stato da definire in sede di aggiornamento del RUEn (vedi versione preliminare allegata). L'articolo è riformulato per definire in modo più chiaro le competenze ed adattarne il contenuto alle altre modifiche di legge.

5. INIZIATIVA PARLAMENTARE GENERICA (IG674) DEL 18 FEBBRAIO 2019 PRESENTATA DA LORENZO JELMINI E FRANCESCO MAGGI "PER MIGLIORARE LA PIANIFICAZIONE E NERGETICA DEL TERRITORIO"

Il Consiglio di Stato ha avuto modo di esprimersi sull'iniziativa in oggetto durante un'audizione con la Commissione ambiente, territorio ed energia del Gran Consiglio, il 14 maggio 2020.

La posizione dello scrivente Consiglio non è favorevole alle proposte dell'iniziativa. Le principali motivazioni sono le seguenti:

- non vi è attualmente nessuna lesione o restrizione dell'autonomia comunale, perché i Comuni non hanno nessuna autonomia in materia energetica;
- del resto anche i Cantoni hanno una competenza limitata (cfr. Cap. 0), che riguarda unicamente il settore degli edifici, ed anche per questo, a livello di legge, non si introducono obiettivi, che sono e rimangono della Confederazione;
- i Comuni hanno già ora la possibilità di definire la propria politica energetica e di attuarla attraverso numerosi provvedimenti per i quali hanno già la competenza e sono anche sostenuti finanziariamente tramite il FER: risanamento del proprio parco immobiliare, incentivi coordinati con quelli federali e cantonali, sostegno alla mobilità sostenibile, reti di teleriscaldamento, ecc.;

- la maggior parte dei Comuni si è dotata di un piano energetico comunale;
- pare improvvisto conferire ai Comuni la facoltà di stabilire a Piano regolatore (PR) standard energetici per le costruzioni più restrittivi di quelli cantonali, già solo perché questo esercizio presuppone conoscenze specifiche e aggiornate sulle tecniche di risparmio energetico e sui materiali, nonché un aggiornamento costante delle norme allo sviluppo delle tecnologie, ciò che è praticabile con il RUEn, non con il PR;
- aggiungere tematiche al PR, uno strumento già complesso il cui iter procedurale di approvazione è relativamente lungo, lo renderebbe, formalmente, ancora più difficile da gestire;

Lo scrivente Consiglio ha approfondito ulteriormente un possibile ambito di competenza comunale in relazione alle reti di teleriscaldamento, evidenziato pure nell'iniziativa.

Come già evidenziato al Cap. 0, considerato l'interesse generale e lo specifico ruolo quali promotori e/o ente autorizzativo delle reti di teleriscaldamento, si è ritenuto opportuno inserire una specifica base legale in legge (nuovo art. 5f) che assegna al Municipio la competenza ad obbligare i proprietari di edifici ad allacciarsi alla rete, a precise condizioni.

In conclusione, si ritiene che gli scopi dell'iniziativa parlamentare siano già perseguibili con le norme attuali. Il ruolo dei Comuni è importante e determinante e ciò è riconosciuto dal Consiglio di Stato, che però non ritiene opportuno ancorare nella pianificazione del territorio ulteriori oneri che andrebbero gravare, dal profilo formale, uno strumento già di per sé complesso.

Da ultimo, occorre tenere presente che anche il margine di manovra del Cantone è limitato (art. 89 cpv. 4 della Costituzione federale, cfr. Cap. 0) e lo scrivente Consiglio ritiene che la definizione di obiettivi e indirizzi generali siano e debbano rimanere prerogativa della Confederazione.

6. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

6.1 Linee direttive

La presente proposta è conforme al Programma di legislatura 2019-2023, in particolare l'asse strategico 2 "Sviluppo e attrattiva del Canton Ticino", Obiettivo 15 "*Procedere verso una società rinnovabile al 100%*", Azione 15.1.

6.2 Piano finanziario

a) Conseguenze finanziarie sulla gestione corrente

Nessuna.

b) Collegamento con il PFI

Nessuno

7. CONCLUSIONI

Pur consapevole che orientare l'agire del cittadino verso scelte coerenti con la politica energetica e climatica cantonale e federale attraverso l'incentivazione e la promozione sia la modalità prioritaria d'azione dell'ente pubblico, lo scrivente Consiglio ritiene che indirizzi e prescrizioni di base ancorati in legge siano essenziali nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.²⁵

La proposta di modifica della Len definisce ed aggiorna norme relative a principi e regolamentazioni, in parte già applicati da anni, che, unitamente a quelle del messaggio sul FER e del messaggio concernente il programma cantonale di incentivi per l'efficacia e l'efficienza energetiche e la produzione e distribuzione di energia termica da fonti rinnovabili, sono imprescindibili per determinare e sostenere, attraverso una loro attuazione congiunta e coerente, un cambiamento verso una società rinnovabile al 100%, uno degli obiettivi del Programma di legislatura.

Modifiche di legge che, per quanto riguarda le prescrizioni, devono essere omogenee in tutti i Cantoni e per questo la EnDK ne raccomanda l'adozione.

Sulla scorta di quanto precede, si chiede pertanto al Gran Consiglio di approvare l'annesso disegno di modifica della Len.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Norman Gobbi
Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Allegata: Versione preliminare dell'aggiornamento del RUEn

²⁵ Vedi messaggio sul FER, Cap. 1.2.2

Disegno di

LEGGE

cantonale sull'energia del 8 febbraio 1994 (Len); modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 1° ottobre 2020 n. 7896 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

I

La legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (Len) è modificata come segue:

**Piano energetico
cantonale (PEC)
a) contenuti**

Art. 4

¹Il PEC:

- a) stabilisce gli indirizzi della politica energetica e climatica cantonale;
- b) fissa gli obiettivi per ogni settore del sistema energetico (obiettivi settoriali) a livello di consumi, produzione di energia ed emissioni di gas ad effetto serra sulla base di specifiche schede;
- c) definisce un piano d'azione comprendente:
 - gli strumenti atti a raggiungere gli obiettivi settoriali,
 - lo scenario energetico e climatico determinato dall'adozione di questi strumenti,
 - le autorità che sono tenute ad attuarlo e
 - i soggetti a cui esso si applica.

²Nell'ambito degli aggiornamenti del PEC il Consiglio di Stato verifica i risultati raggiunti e informa sull'evoluzione della produzione, dell'approvvigionamento, della distribuzione e dei consumi di energia e delle emissioni di gas ad effetto serra.

Art. 5a cpv. 1

¹Le imprese del settore (produttori, importatori, esportatori, commercianti e distributori di energia) che esercitano la loro attività nel Cantone e i consumatori pubblici sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per l'applicazione della presente legge e l'allestimento e l'aggiornamento del PEC.

Art. 5f cpv. 2 (nuovo)

²Il Municipio può imporre al proprietario di allacciare, entro un congruo termine, il proprio edificio a una rete di teleriscaldamento pubblica, se:

- a) la rete di teleriscaldamento è alimentata da energia da fonti rinnovabili o da calore residuo e
- b) l'allacciamento è tecnicamente ed economicamente sostenibile per rapporto a impianti di riscaldamento convenzionali.

Indirizzi per l'efficacia e l'efficienza energetiche

Art. 5g (nuovo)

¹Gli edifici e la relativa impiantistica così come i processi industriali e artigianali devono essere concepiti, realizzati e mantenuti in modo da garantire un uso efficace ed efficiente dell'energia termica ed elettrica, impiegando energia prodotta da fonti rinnovabili e sfruttando il calore residuo disponibile, nel limite della fattibilità tecnica ed economica.

²Gli impianti di grande potenza che utilizzano energia fossile per la produzione di calore devono di regola essere concepiti come impianti di cogenerazione.

Indirizzi per la mobilità

Art. 5h

Gli enti pubblici e privati pianificano la propria mobilità e quella dei propri dipendenti in modo efficace ed efficiente.

Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE)

Art. 9

Il Cantone riconosce il Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE) quale attestato di efficienza energetica di un edificio.

Funzione esemplare degli edifici pubblici

Art. 9a (nuovo)

Per gli edifici pubblici, parastatali o sussidiati le esigenze minime relative all'utilizzo dell'energia sono più severe.

Esigenze concernenti la copertura del fabbisogno di energia nei nuovi edifici

Art. 10

¹I nuovi edifici devono essere costruiti ed equipaggiati in modo che l'energia da fonti non rinnovabili copra al massimo il 70% dello specifico fabbisogno di riferimento di energia.

²I nuovi edifici devono dotarsi della necessaria impiantistica per produrre una parte di energia elettrica a copertura del proprio fabbisogno tramite l'impiego di fonti rinnovabili. L'impianto di produzione di energia elettrica deve avere almeno una potenza di 10 W per m² di nuova superficie di riferimento energetico.

Fabbisogno di energia termica negli edifici esistenti

Art. 10a (nuovo)

Edifici abitativi esistenti soggetti a sostituzione della centrale primaria di produzione di energia termica devono garantire che l'energia da fonti non rinnovabili copra al massimo il 90% dello specifico fabbisogno di riferimento di energia termica.

Conteggio individuale delle spese per l'energia termica

Art. 10b (nuovo)

In ogni edificio nuovo o riattato che fa capo alla stessa centrale di produzione di energia termica devono essere installati per ogni singola unità d'uso i necessari apparecchi per effettuare il conteggio delle spese per il riscaldamento e per l'acqua calda sanitaria.

Riscaldamenti all'aperto

Art. 10c (nuovo)

I sistemi di riscaldamento all'aperto devono essere alimentati esclusivamente con energia rinnovabile o tramite calore residuo altrimenti inutilizzabile.

Piscine riscaldate all'aria aperta

Art. 10d (nuovo)

La costruzione e il risanamento di piscine riscaldate all'aria aperta, come pure la sostituzione e le trasformazioni importanti delle installazioni tecniche per il loro riscaldamento, sono ammesse soltanto se si impiega esclusivamente dell'energia rinnovabile o del calore residuo altrimenti non utilizzabile.

Produzione di energia termica tramite impianti fissi a resistenza elettrica

Art. 10e (nuovo)

¹La produzione di energia termica per il riscaldamento degli edifici tramite impianti fissi a resistenza elettrica non è ammessa.

²La produzione di energia termica per l'acqua calda sanitaria nelle abitazioni tramite impianti fissi a resistenza elettrica non è ammessa.

³Gli impianti centralizzati primari a resistenza elettrica per la produzione di energia termica per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria devono essere sostituiti con installazioni nuove che corrispondono alle esigenze dettate dalla presente legge entro 15 anni dall'entrata in vigore della modifica del

Grandi consumatori di energia

Art. 10f (nuovo)

I grandi consumatori di energia il cui consumo annuo di energia termica supera i 5 GWh o il cui consumo annuo di energia elettrica supera i 0,5 GWh, sono tenuti ad analizzare il proprio consumo energetico e ad adottare delle ragionevoli misure costruttive e/o organizzative per l'ottimizzazione del proprio fabbisogno energetico.

Installazioni di climatizzazione

Art. 11

Il ricorso a installazioni di climatizzazione che assorbono notevole potenza è autorizzato solo per impianti conformi allo stato della tecnica.

Competenza

Art. 12

¹Il Consiglio di Stato fissa le norme tecniche di riferimento e definisce limiti legati alle potenze e all'utilizzo di energia.

²Esso stabilisce inoltre, in attuazione della presente legge:

- a) i criteri di applicazione, le eventuali deroghe, nonché le prescrizioni per il concepimento, la realizzazione, il collaudo e la manutenzione sia degli edifici e della relativa impiantistica;
- b) le prescrizioni per i grandi consumatori;
- c) le prescrizioni per la mobilità sostenibile.

II

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.